



COMUNE DI GUARDA VENETA

PROVINCIA DI ROVIGO

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 5 DEL 27.1.2003

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1	OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO.
ARTICOLO 2	LIMITI ALLA POTESTA' REGOLAMENTARE
ARTICOLO 3	INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE DEL COMUNE
ARTICOLO 4	REGOLAMENTAZIONE DELLE ENTRATE
ARTICOLO 5	DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, DEI CANONI E DELLE ALIQUOTE
ARTICOLO 6	AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

TITOLO II ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE CAPO I : GESTIONE DELLE ENTRATE

ARTICOLO 7	FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE
ARTICOLO 8	SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

CAPO II : DENUNCE E CONTROLLI

ARTICOLO 9	ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO
ARTICOLO 10	INTERRELAZIONI TRA SERVIZI E UFFICI COMUNALI
ARTICOLO 11	RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE
ARTICOLO 12	ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE O PATRIMONIALI
ARTICOLO 13	ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

TITOLO III ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E RIMBORSI

ARTICOLO 14	FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA
ARTICOLO 15	TERMINI - SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO
ARTICOLO 16	RIMBORSI - UNIFICAZIONE DEI TERMINI.
ARTICOLO 17	LIMITI DI ESENZIONI PER VERSAMENTI E RIMBORSI

TITOLO IV SANZIONI - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI

ARTICOLO 18	SANZIONI
ARTICOLO 19	CONTENZIOSO GIUDIZIARIO
ARTICOLO 20	AUTOTUTELA
ARTICOLO 21	ACCERTAMENTO CON ADESIONE

TITOLO V NORME FINALI E TRANSITORIE.

ARTICOLO 23	NORME FINALI
ALLEGATO A)	ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ALLEGATO B)	STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

I. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune di appartenente all'Unione dei Comuni dell'Eridano, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, recante disposizioni sulla potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni e dalla legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente

2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

Art. 2

Limiti alla potestà regolamentare

Con riferimento alle entrate tributarie il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione della fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

Art. 3

individuazione delle entrate del Comune

1. Costituiscono entrate tributarie quelle, che, in conseguenza di leggi emanate dallo Stato individuano i tributi, le loro aliquote massime ed i soggetti passivi.

2. Costituiscono entrate patrimoniali i canoni, i proventi per l'uso ed il godimento dei beni comunali, i corrispettivi dei servizi, i prezzi e le tariffe per la fornitura di beni e quanto altro non risultante tra le entrate tributarie di cui al comma 1.

Art. 4

Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune è tenuto ad adottare un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'approvazione.

2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 5

Determinazione delle tariffe, dei canoni e delle aliquote.

Entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi, e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio annuale di previsione, la Giunta Comunale dovrà determinare le aliquote dei tributi, i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni, la prestazione di servizi, con apposite deliberazioni, avendo cura di raggiungere l'equilibrio economico di bilancio, tenuto conto dei valori di mercato e dell'eventuale esigenza di copertura, totale o parziale, dei costi del servizio a cui si riferiscono.

Art. 6

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il consiglio comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.

2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio comunale nell'ipotesi in cui la legge, che la prevede, non abbia carattere cogente.

3. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

TITOLO II

Accertamento delle entrate

Capo I : Gestione delle entrate

Art. 7

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, e per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti:
 - a) Gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali ai sensi degli artt. 30, 31, 32 e 33 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 113, comma 1, lett. c) del T.U. sull'ordinamento degli enti locali
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 113, comma 1, lett. e) del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero che siano state costituite prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
 - d) affidamento mediante procedura di gara ai soggetti, anche società miste, iscritte nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o ai concessionario di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia nonché fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente

Art. 8

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del comune i responsabili dei singoli servizi ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione o da altro soggetto a ciò preposto con apposita convenzione
2. Il responsabile dell'entrata patrimoniale cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività di controllo nonché il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione coattiva dell'entrata.
3. Il responsabile di entrata tributaria cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, compresa l'attività istruttoria di controllo, verifica, liquidazione ed accertamento, riscossione ed applicazione delle sanzioni. Sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, dispone i rimborsi, appone il visto di esecutività sui ruoli, cura il contenzioso e nell'eventuale pubblica udienza rappresenta l'ente, cura il concordato con adesione e la conciliazione giudiziale, all'occorrenza esercita l'autotutela così come disciplinata dall'articolo 20 del presente regolamento
4. In accordo con il responsabile, il Sindaco, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.
5. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b) dei D.Lgs. 446/97 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Capo 2° : Denunce e controlli

Art. 9

Attività di verifica e controllo

1. E' obbligo del comune o del soggetto delegato verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio
2. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate
3. Il responsabile, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo-sanzionatorio
4. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva nella quale, si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento, nonché vengano rispettate le scadenze previste dalla normativa di legge
5. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esercizio dei programmi affidati, ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivi, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata

Art. 10

Interrelazioni tra servizi e uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il responsabile informa il dirigente in materia di personale, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare

Art. 11

Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge
2. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune

3. Il difensore civico assume anche la qualifica di garante del contribuente e, come tale, su domanda del contribuente interessato, può rivolgere richiesta di documenti o di chiarimenti relativi all'attività dell'ufficio tributario sul caso segnalato

Art. 12

Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del comune o da altro soggetto a ciò preposto con apposita convenzione, nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino

2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile

3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione questo dovrà avere la forma scritta, con la indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento

4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti

Art. 13

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune o da altro soggetto a ciò preposto con apposita convenzione, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa

2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art.9 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento

3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento

4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto

TITOLO III

Attività di riscossione e rimborsi

Art. 14

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene, ordinariamente, attraverso la procedura prevista con DPR 602/73, modificato con DPR 43/88
2. A tal fine trovano applicazione gli artt. 68 e 69 del DPR 43/88
3. I regolamenti delle entrate patrimoniali possono prevedere che la riscossione avvenga nelle forme di cui alle disposizioni contenute nella legge 639/1910
4. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e se attivi con accrediti elettronici.
5. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario
6. I ruoli predisposti nelle forme previste dalle disposizioni di legge, debbono essere visti per l'esecutività dal responsabile della specifica entrata
7. Chi appone il visto di esecutorietà provvede anche, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al concessionario del servizio della riscossione

Art. 15

Termini - Sospensione e dilazione del versamento

1. Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi e in assenza della convenzione, la cadenza delle rate ai fini T.A.R.S.U. (mensile, bimestrale, trimestrale). Il Comune, inoltre, può ridurre il numero delle quattro rate T.A.R.S.U. previste dall'art. 72 del D.lgs 507/93
2. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima
3. il Sindaco può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Art. 16

Rimborsi – unificazioni dei termini

1. Il termine di presentazione dell'istanza di rimborso relativamente a tutti i tributi comunali è di tre anni, decorrenti dal pagamento ovvero, se successiva, dalla data di sopravvenuto definitivo riconoscimento del diritto al rimborso

Sulle somme dovute ai contribuenti maturano gli interessi in misura pari al saggio legale per ogni semestre compiuto e si calcolano dalla data della domanda

2. Il responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata a.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione

Art. 17

Limiti di esenzioni per versamenti e rimborsi

1. Vengono unificati in € 10,33 i limiti al di sotto dei quali:

a) non si procede al recupero delle somme non versate a titolo di imposta (con esclusione della T.A.R.S.U. o T.I.A. giornaliera e della T.O.S.A.P. o C.O.S.A.P. temporanea)

b) non si procede al rimborso delle somme versate a titolo di imposta (con esclusione della T.A.R.S.U. o T.I.A. giornaliera e della T.O.S.A.P. o C.O.S.A.P. temporanea)

TITOLO IV

Sanzioni - Contenzioso e strumenti deflativi

Art. 18

Sanzioni

1. Le sanzioni relative a entrate tributarie sono quelle minime previste dai D.lgs 471-472 e 473 del 23 dicembre 1997 e successive modificazioni

2. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuta autonomamente dall'amministrazione, il funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni derivanti dall'accertamento del maggior tributo dovuto

3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

4. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario o del responsabile del servizio, responsabile di cui all'art.8 del presente regolamento

Art. 19

Contenzioso giudiziario

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune può promuovere con altri Comuni, mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, la gestione associata del contenzioso tributario alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale

2. Tuttavia, spetta sempre al Sindaco costituirsi in giudizio o dare mandato a funzionario o procuratore esterno

3. Ai sensi dei D.Lgs. 546/92 il funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex art. 52, comma 5, lett. b), dei D. Lgs. 15. 12.1997, n. 446 può essere abilitato a rappresentare l'ente e:

- per le controversie di importo inferiore a cinque milioni può stare in giudizio senza difensore, o in caso di gestione associata del contenzioso farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa
 - per le controversie di importo superiore a cinque milioni deve essere affidata la difesa in giudizio a professionista esterno, o in caso di gestione associata del contenzioso farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa
4. Ai fini dello svolgimento dell'attività in giudizio in materia di entrate patrimoniali il Comune o il concessionario ex art. 52 debbono farsi assistere da un professionista abilitato
5. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Art. 20 Autotutela

1. Il Comune con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata, o i soggetti di cui all'art.52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/97, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
1. In ogni caso anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
- a) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - b) errore di persona o di soggetto passivo;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) evidente errore logico;
 - f) errore sul presupposto del tributo;
 - g) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di scadenza;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.
4. In caso di giustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.
5. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

Art. 21 Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno, n. 218, in quanto compatibili, e come disciplinato dall'apposito regolamento allegato al presente, del quale costituisce parte integrante

4. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria

ART. 22

Statuto dei diritti del contribuente

1 – Il Comune garantisce il buon andamento della sua attività quale soggetto attivo dei tributi secondo quanto previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000) e disciplinato dall'apposito regolamento che si allega al presente quale parte integrante e sostanziale

TITOLO V

Norme finali e transitorie

ART. 23

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento
5. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

REGOLAMENTO

Art. 1 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

Il Comune di *GUARDA VENETA* per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo dei contenziosi, ha introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione con l'art. 21 del Regolamento generale delle entrate, al quale è allegato, costituendone parte integrante.

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19/6/1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

I. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi e incontrovertibili.

4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

Art. 3 - Competenza

1 - Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.

Art. 4 - Attivazione del procedimento per la definizione

Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento

Art. 5 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché, del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 5, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento o consegnandola direttamente all'ufficio comunale che ne rilascia ricevuta, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione

3. La presentazione dell'istanza, purchè questa rientri nell'ambito di applicazione d'istituto ai sensi dell'art. 2, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Art. 7. Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 8 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché, la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 9 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.

L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) se la riscossione avviene tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di sei rate bimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano i dieci milioni.

5. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.

6. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di € 1.032,91 può chiedere adeguata garanzia fideiussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

Art. 10 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della dichiarazione, dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 11 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, la riduzione ad un quarto è operata d'ufficio in sede di iscrizione a ruolo.

Art. 12 - Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2003.

Conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.

2. L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell'ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento

3. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento

ALL'UFFICIO TRIBUTI
Del COMUNE di

.....

OGGETTO: Istanza di accertamento con adesione.

Il sottoscritto

nato a

il

residente a

Via

tel.

(oppure)

Società

con sede legale in

Via

tel.

c.f.

in persona del sottoscritto legale

rappresentante, c.f.

PREMESSO

* che in data da parte di codesto Comune, è stato notificato avviso di accertamento relativo al tributo per il periodo, non preceduto dall'invito di cui all'art. 5 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'accertamento con adesione;

* che non è stato ancora impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale;

* che il termine per l'impugnazione è ancora pendente;

PRESENTA

istanza di accertamento con adesione ex art. 6 del Regolamento predetto, affinché codesto Ufficio, nel termine di 5 gg. dal ricevimento della presente istanza, voglia formulare l'invito a comparire per la eventuale definizione in contraddittorio del sopraccitato avviso di accertamento.

lì,

firma

ALLEGATO B)

STATUTO DEI DIRITTI

DEL CONTRIBUENTE

REGOLAMENTO

INDICE

ART. 1 – Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente

ART. 2 – Informazione del contribuente

ART. 3 – Conoscenza degli atti e semplificazione

ART. 4 – Informativa all'ufficio tributi

ART. 5 – Chiarezza e motivazione degli atti

ART. 6 – Tutela dell'integrità patrimoniale

ART. 7 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

ART. 8 - Interpello del contribuente

ART. 9 – Garante del contribuente

ART.10 – Diritti del soggetto obbligato delle entrate patrimoniali del Comune

ART.11 – Disposizioni finali

ART. 1

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente

1 – Gli organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla legge n. 212 del 27.07.2000, concernente “disposizioni in materia dei diritti del contribuente

2 – I provvedimenti tributari di carattere generale devono menzionare l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute

3 – I provvedimenti che non hanno oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti l'oggetto del titolo del provvedimento medesimo

4 – I richiami di altre disposizioni contenute in norme o in altri provvedimenti di carattere normativo in materia tributaria si fanno indicando nel provvedimento il contenuto sintetico delle disposizioni alle quali si intende fare rinvio

5 – Le disposizioni che modificano provvedimenti di carattere generale del comune in materia tributaria debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato

6 – I provvedimenti tributari del comune di carattere generale non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti

ART. 2

Informazione del contribuente

1 – IL Comune, assume idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del comune, contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente

ART. 3

Conoscenza degli atti e semplificazione

1 – Gli uffici del comune devono assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine provvedono comunque a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in loro possesso o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari

2 – Il funzionario responsabile del tributo deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero, l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale di un credito

3 – Gli uffici del comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli

4 – Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del comune o di altre amministrazioni pubbliche.

5 – Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi del comune risultanti da dichiarazioni o comunicazioni aventi il medesimo valore, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti, il funzionario responsabile del tributo deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma

6 – vengono unificati in € 10,33 i limiti al di sotto dei quali:

- a) non si procede al recupero delle somme non versate a titolo di imposta (con esclusione della TARSU o TIA giornaliera e della TOSAP o COSAP temporanea)
- b) non si procede al rimborso delle somme versate a titolo di imposta (con esclusione della TARSU o TIA giornaliera e della TOSAP o COSAP temporanea)

ART. 4

Informative all'ufficio tributi

1 - L'ufficio tributi riceve dagli uffici competenti dell'Amministrazione comunale, come individuati nell'ambito dei regolamenti e delle disposizioni di servizio, copia degli atti di seguito indicati, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui gli stessi sono divenuti esecutivi o comunque efficaci:

- le deliberazioni di approvazione o modificazione degli strumenti urbanistici comunali, che comportino variazioni della natura giuridica degli immobili interessati rilevanti ai fini dell'applicazione dei tributi comunali
- i mutamenti della destinazione d'uso di aree agricole o edificabili, l'apposizione di vincoli di inedificabilità, i titoli costitutivi di diritti di proprietà e di superficie in favore di cooperative edilizie a proprietà indivisa
- i provvedimenti autorizzativi ad attività edilizia, le certificazioni di agibilità e/o abitabilità e le dichiarazioni di inagibilità e/o inabitabilità degli immobili, a qualunque uso destinati
- gli atti di espropriazione per pubblico interesse
- i provvedimenti di polizia amministrativa e di commercio rilevanti ai fini tributari
- i provvedimenti autorizzativi all'installazione di forme pubblicitarie
- i cambi di residenza, le cessioni di fabbricato e ogni altro certificato dell'ufficio anagrafe che sia rilevante ai fini dell'applicazione dei tributi comunali
- i contratti registrati dall'ufficio segreteria che siano rilevanti ai fini dell'applicazione dei tributi comunali
- gli atti amministrativi di revoca o annullamento degli atti indicati nei punti precedenti
- ogni ulteriore atto amministrativo e/o contrattuale, comunque denominato, avente rilevanza per le entrate tributarie del Comune

2 - L'ufficio tributi può richiedere agli uffici comunali competenti, atti, notizie e chiarimenti su procedimenti pendenti o definiti, aventi rilevanza per l'applicazione dei tributi comunali. L'ufficio interessato è tenuto a comunicare quanto richiesto nel termine indicato dall'ufficio richiedente per la conclusione del procedimento tributario. Il termine predetto non può essere inferiore a quindici giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta.

ART. 5

Chiarezza e motivazione degli atti

1 - Gli atti del funzionario responsabile del tributo sono motivati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama

2 - Gli atti devono tassativamente indicare:

- l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato

- l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela
- le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili
- sulla cartella esattoriale o sul decreto ingiuntivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria

ART.6

Tutela dell'integrità patrimoniale

- 1 – L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione. E' ammesso l'accollo del tributo altrui, senza liberazione del contribuente originario
- 2 – Il comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso di tributi del comune. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che il tributo non era dovuto o era dovuto in misura minore rispetto a quello accertato
- 3 – Per la concreta applicazione degli istituti di estinzione dell'obbligazione tributaria indicati al comma 1, si fa rinvio alle disposizioni ed ai provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 8 della legge 212 del 27 luglio 2000

ART. 7

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

- 1 – I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede
- 2 – Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del comune, ancorchè successivamente modificate dal comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune
- 3 – Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta

ART. 8

Interpello del contribuente

- 1 – Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del tributo circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di tributi del comune, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
- 2 – Il funzionario responsabile del tributo risponde entro sessanta giorni estensibili a centoventi giorni qualora la risposta richieda un'istruzione complessa o il parere di altri uffici pubblici. Di tale proroga dovrà essere data comunicazione al contribuente prima della scadenza del termine ordinario. La risposta deve essere notificata al richiedente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
- 3 – Sia in caso di mancata risposta del comune entro il termine stabilito nel precedente punto 2 – sia in caso di adeguamento del contribuente al parere ricevuto, non potranno essere comminate sanzioni né applicati interessi moratori in relazione alla materia oggetto di interpello

4 – Il mutamento di parere causato dall'evoluzione dell'interpretazione ovvero dall'indirizzo della giurisprudenza dovrà essere notificato al richiedente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno

ART. 9

Garante del contribuente

1 – Fermo restando l'esercizio delle funzioni che sono demandate al garante del contribuente, così come previsto dall'articolo 13 della legge 212/2000, il Comune può demandare l'esercizio di tali funzioni, per i tributi di cui è soggetto attivo, al difensore civico

ART. 10

Diritti del soggetto obbligato delle entrate patrimoniali del Comune

1 – Le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, s'intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del comune

2 – Nel caso di assenza del funzionario responsabile del tributo o nel caso di entrate di natura patrimoniale, le funzioni sono attribuite al funzionario responsabile del servizio e dell'ufficio

3 – Nel caso di entrate date in concessione dal comune, le funzioni sono espletate dal concessionario

ART. 11

Disposizioni finali

1 – Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti

2 – E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento

3 – Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003